

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L. 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTE le Linee Guida n. 8, adottate dall’A.N.A.C. a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 concernenti *“il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* con propria Delibera numero 950 del 13 settembre 2017;
- VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto *“Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa”* e, in particolare, l’art. 1, comma 1, terzo alinea, della stessa;
- VISTA la convenzione tra Consob e Borsa Italiana S.p.A., sottoscritta l’11 luglio 2013, avente ad oggetto la prestazione di alcuni servizi informatici tra cui quello denominato *“Argo 1”*, funzionali all’attività di vigilanza sui mercati finanziari, propria della Consob;
- CONSIDERATO che la convenzione di cui al punto precedente verrà a scadenza il 31 agosto 2018;
- CONSIDERATA l’imprescindibile necessità di continuare ad avvalersi, per assicurare l’attività di vigilanza sui mercati finanziari, dei servizi informatici di supporto alla vigilanza (*Argo 1, Broker Info, Flussi Informativi e Data Warehouse 2*) compresi nella citata convenzione in essere con Borsa Italiana anche oltre la scadenza del 31 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020, data in cui la Consob confida di poter essere in grado di internalizzare i servizi stessi;
- VISTO l’ *“Avviso”* ex art. 66 D.lgs. 50/2016, prot. 97266/17, pubblicato in data 4 agosto 2017 sulla *home page* del sito internet della Consob;
- VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine ivi previsto (8 settembre 2017);
- CONSIDERATO che le proposte pervenute in riscontro del citato *Avviso* *“risultavano del tutto generiche, mostrando la mera disponibilità dei due operatori a costruire ex-novo un sistema informatico in grado di erogare servizi di analisi dei dati di Borsa sulla base di specifiche tecniche di dettaglio mostrando di fatto l’indisponibilità di servizi pronti all’uso. Peraltro, tali specifiche, per essere definite, avrebbero richiesto un consistente e non previsto impegno della Divisione Mercati e della Divisione Infrastrutture Informative incompatibile con il contestuale sforzo per la messa a punto del nuovo sistema di Transaction Reporting”*. Nello specifico, infatti, *“lo sviluppo ex-novo di un sistema informatico complesso è cosa ben diversa – nei modi e nei tempi – dalla disponibilità di un servizio già pronto. Lo sviluppo infatti non può che basarsi su specifiche tecniche di*

dettaglio delle funzionalità richieste (al momento non disponibili) cui segue un progetto tecnico, che nel caso in esame, prevede un ciclo di sviluppo di durata approssimativamente biennale (analisi dei requisiti, sviluppo del software, acquisto dell'hardware e del software di base, realizzazione di una rete ad alta capacità da Borsa Italiana a Consob e da Consob al potenziale fornitore del servizio, rilascio del servizio, collaudo tecnico e collaudo di accettazione con l'utente)";

- CONSIDERATO che “*non sono emersi elementi che fanno intravedere nel concreto servizi già pronti all'uso concorrenti ad Argo 1 di Borsa Italiana*” e, conseguentemente, “*in caso di indizione di una gara, un eventuale sistema informatico per erogare un servizio simile ad Argo 1 dovrebbe essere costruito ex-novo e potrebbe essere in funzione non prima della fine del 2020 [...], è evidente che i servizi inclusi nella Convenzione, tra i quali Argo 1, sono da considerarsi infungibili per mancanza di alternative praticabili in concreto, almeno fino alla fine del 2020 quando la Consob potrebbe essere in grado di replicare le capacità di elaborazione dei dati necessaria alla vigilanza al momento detenute esclusivamente da Borsa*” e che, pertanto, “*al fine di garantire la continuità dei servizi disponibili alla Divisione Mercati, in assenza di alternative praticabili in concreto, risulta necessario attivare una nuova Convenzione con la Borsa Italiana, che includa i servizi informativi oggi erogati, tra i quali Argo 1, per il periodo settembre 2018 – dicembre 2020, data prevista per il completamento delle attività di realizzazione interna del nuovo sistema*”;
- ACCERTATA, in ragione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 50/2016, che fa riferimento a forniture e servizi che possono essere forniti da un unico operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, che, nello specifico, consentono di procedere all'affidamento diretto a Borsa Italiana S.p.A. in assenza di un confronto competitivo, confronto competitivo di cui difettano le condizioni di base, per le ragioni evidenziate in istruttoria;
- VISTA la designazione, in data 17.7.2018 con prot. 261193/18, a responsabile del procedimento del dott. Paolo Libri, responsabile della Divisione Infrastrutture Informative e a direttore dell'esecuzione del contratto, della d.ssa Maria Antonietta Scopelliti, responsabile della Divisione Mercati;
- CONSIDERATA la necessità di concludere alcune verifiche istruttorie sulla congruità di una prima offerta acquista da Borsa Italiana S.p.A. e l'imminente scadenza dell'attuale Convenzione fissata al 31 agosto 2018;
- CONSIDERATO che “*per assicurare continuità ai servizi imprescindibili per lo svolgimento della vigilanza sui mercati è quindi indispensabile richiedere a Borsa Italiana di continuare a prestare, per il tempo strettamente necessario all'adozione di una decisione supportata dalle risultanze degli ulteriori approfondimenti istruttori, gli attuali Servizi alle medesime condizioni tecniche ed economiche*”;
- CONSIDERATA la necessità di procedere ad un affidamento diretto a Borsa Italia S.p.A. – agli stessi patti e condizioni (anche economici) previsti dalla Convenzione in essere – *ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, D.lgs. 50/2016*, per il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 ottobre 2018, dei servizi informatici attualmente prestati;
- CONSIDERATO che l'onere finanziario per l'affidamento, pari a € 107.490,00 (IVA esclusa), di cui € 67.070,50 gravanti sul capitolo 10351 (noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software) e € 40.419,50 gravanti sul capitolo 20705 (spese

per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software) trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

- CONSIDERATO che si rende necessario versare l'importo di € 30,00 (IVA esclusa) all'ANAC ai sensi della delibera n. 1300 del 20.12.2017;
- CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali di cui al D.lgs. 81/2008 sono pari a zero, non essendo le prestazioni ricomprese nell'affidamento di che trattasi destinate a essere svolte nei locali della Consob;

DETERMINA

di autorizzare l'affidamento, ai sensi e per gli effetti all'art. 63 comma 2, lett. *b*), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a Borsa Italiana S.p.A. dei servizi informatici di supporto alla vigilanza (*Argo 1, Broker Info, Flussi Informativi e Data Warehouse 2*), dal 1° settembre 2018 al 31 ottobre 2018.

Resta fermo quanto già deliberato in data 17.7.2018 circa la nomina, quale responsabile del procedimento, del dott. Paolo Libri (tel. 06 8477950, e-mail p.libri@consob.it) e, quale direttore dell'esecuzione del contratto, della d.ssa Maria Antonietta Scopelliti (tel. 06 8477244, e-mail m.scopelliti@consob.it).

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
Angelo Apponi